

Comunicazione a:

FARMACIE

Terapisti complementari

Con l'entrata in vigore degli articoli 63 – 63c concernenti i terapisti complementari (vedi retro) la Legge sanitaria ha introdotto una figura professionale intermedia fra gli operatori sanitari e i guaritori.

L'Albo dei terapisti complementari è ora accessibile su Internet, sulle pagine della Sezione sanitaria, Ufficio di sanità¹.

I terapisti complementari non possono fabbricare né dispensare medicinali. Il diritto di prescrivere è limitato ai medicinali appartenenti alle liste D e E e a quelli delle medicine omeopatiche e antroposofiche vendibili senza ricetta medica.

Il farmacista cantonale
Giovan Maria Zanini

Copia a: Medico cantonale, acsi

¹ <http://www.ti.ch/DSS/DSP/Sezs/UffS/temi/LiberoEsOpSan/albo/default.htm>

Terapisti complementari

a) autorizzazione⁶¹⁾

Art. 63⁶²⁾ ¹È considerato terapeuta complementare ai sensi di questa legge chi è in possesso della relativa autorizzazione cantonale ed esercita la sua attività a titolo indipendente.

²L'autorizzazione d'esercizio è rilasciata dal Dipartimento alle persone che:

- a) hanno superato l'apposito esame cantonale;
- b) godono di buona reputazione;
- c) godono di buona salute psichica e fisica;
- d) dispongono di locali idonei all'attività svolta.

³Il terapeuta complementare è subordinato, nell'esercizio della sua attività, a tutte le pertinenti disposizioni di questa legge. Si applicano in particolare anche il Titolo II e l'art. 59.

b) esame

Art. 63a⁶³⁾ ¹L'esame di terapeuta complementare è volto a verificare le conoscenze del candidato relative ai fondamenti del suo agire, con particolare attenzione alla sicurezza dell'intervento sul paziente e al riconoscimento dei propri limiti di competenza. Il Consiglio di Stato ha la facoltà di estendere l'esame anche a materie specifiche nell'ambito delle terapie complementari.

²Unitamente alla domanda di ammissione all'esame il candidato è tenuto a trasmettere al Consiglio di Stato la documentazione relativa alla sua formazione e ad indicare il tipo di prestazioni che intende dispensare, così come eventuali attrezzature e apparecchiature che intende utilizzare.

³Il Consiglio di Stato stabilisce mediante regolamento le ulteriori modalità relative all'ammissione, allo svolgimento e alla valutazione dell'esame cantonale. Esso può segnatamente:

- a) esentare del tutto o parzialmente dall'esame i terapeuti che hanno superato un esame analogo in altri Cantoni o che sono in possesso di un diploma riconosciuto dal Cantone o dalle Associazioni professionali cui è stato delegato tale compito;
- b) subordinare l'ammissione all'esame alla prova di aver effettuato una formazione pratica nel campo d'attività prescelto dal candidato.

⁴Il Consiglio di Stato stabilisce le tasse d'esame.

c) limiti di competenza a dare le prestazioni

aa) in generale

Art. 63b⁶⁴⁾ ¹Il terapeuta complementare è tenuto a limitare le sue prestazioni e/o terapie ai campi d'attività indicati all'autorità sanitaria. Egli è in particolare tenuto a:

- a) informare il paziente in modo chiaro e comprensibile della sua qualifica prima di dare una prestazione o attuare una terapia, in modo tale da escludere qualsiasi confusione con gli operatori sanitari di cui all'art. 54;
- b) indirizzare all'operatore sanitario competente il paziente il cui stato di salute lo richiede;
- c) compilare, per ogni paziente, una cartella sanitaria ai sensi dell'art. 67;
- d) informare il Consiglio di Stato di ogni mutamento concernente la sua formazione o le prestazioni e/o terapie applicate.

²Egli non può:

- a) effettuare interventi chirurgici e/o ostetrici;
- b) effettuare iniezioni e prelievi di sangue;
- c) effettuare punzioni di ogni genere e tipo;
- d) trattare malattie veneree e trasmissibili;
- e) utilizzare apparecchiature ionizzanti;
- f) prescrivere, utilizzare o vendere apparecchiature destinate all'uso da parte dei medici;
- g) prescrivere e somministrare medicinali, ad eccezione dei prodotti appartenenti alle categorie D ed E in base alle convenzioni intercantionali di cui all'art. 92, di quelli autorizzati dal Dipartimento e dei medicinali di medicina omeopatica ed antroposofica notificati come vendibili senza ricetta medica in base alle convenzioni intercantionali di cui all'art. 92.

³Il Medico cantonale può accordare eccezioni in casi particolari.

bb) i terapeuti in possesso di un diploma riconosciuto

Art. 63c⁶⁵⁾ ¹Il terapeuta complementare in possesso di un diploma riconosciuto è tenuto a rispettare i limiti delle conoscenze acquisite mediante la formazione e comprovate dal diploma o certificato.

²Il Consiglio di Stato può stabilire delle deroghe all'art. 63b cpv. 2.